

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 10 dicembre 2015 — Front Polisario/Consiglio

(Causa T-512/12) ⁽¹⁾

(«Relazioni esterne — Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e il Marocco — Liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca — Applicazione dell'accordo al Sahara occidentale — Front Polisario — Ricorso di annullamento — Capacità di agire — Incidenza diretta ed individuale — Ricevibilità — Conformità al diritto internazionale — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa»)

(2016/C 068/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Front populaire pour la libération de la saquia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) (rappresentanti: inizialmente C.-E. Hafiz e G. Devers, poi G. Devers, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou, A. Westerhof Löfflerová e N. Rouam, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre, E. Paasivirta e D. Stefanov, poi F. Castillo de la Torre et E. Paasivirta, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2012/497/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2012, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli nn. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU L 241, pag. 2).

Dispositivo

- 1) La decisione 2012/497/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2012, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli nn. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, è annullata nella parte in cui approva l'applicazione di detto accordo al Sahara occidentale.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sopporteranno ognuno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Front populaire pour la libération de la saquia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario).

⁽¹⁾ GU C 55 del 23.2.2013.

Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2015 — Universal Music/UAMI — Yello Strom (Yellow Lounge)

(Causa T-379/14) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a provvedere»)

(2016/C 068/34)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Universal Music GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: M. Viehhus, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente G. Schneider, successivamente G. Schneider e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Yello Strom GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: K. Gründig-Schnelle, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 20 marzo 2014 (procedimento R 274/2013-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Yello Strom GmbH e l'Universal Music GmbH.

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.*
- 2) *L'Universal Music GmbH e la Yello Strom GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché, ciascuna, la metà di quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).*

⁽¹⁾ GU C 292 del 1.9.2014.

Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2015 — Murnauer Markenvertrieb/UAMI — Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten)

(Causa T-534/14) ⁽¹⁾

(«**Marchio comunitario — Procedura d'opposizione — Revoca dell'opposizione — Non luogo a statuire**»)

(2016/C 068/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Egelsbach, Germania) (rappresentanti: F. Traub e D. Horst, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Bach Flower Remedies Ltd (Wimbledon, Regno Unito) (rappresentanti: A. Renck e M. Petersen, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 5 maggio 2014 (procedimento R 2041/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Murnauer Markenvertrieb GmbH e la Bach Flower Remedies Ltd.

Dispositivo

- 1) *Non occorre più statuire sul ricorso.*